

# COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

Codice 44 030

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero 38 Del 08-07-2019

**Oggetto:** PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI UN AGENTE DI POLIZIA - PROVVEDIMENTI -

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di luglio, alle ore 19:10, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza del signori:

Avv. GUALTIERI ROMINA	SINDACO	P
D'ANGELO ROMINA	Vice Sindaco	P
GRECI SIMONE	Assessore	P

Componenti la Giunta: presenti n. 3; assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA.

Il Signor Avv. GUALTIERI ROMINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta municipale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta descritta nel documento istruttorio meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati favorevolmente espressi ed acquisiti gli appositi pareri resi, ex artt. 49 e 147bis del d.lgs. n.267/2000, dai competenti funzionari responsabili in ordine alla regolarità tecnica, alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della stessa;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- A. La premessa è parte integrante del presente provvedimento.
- B. Di autorizzare, per quanto in premessa esposto e motivato, la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra il comune di Monte San Giusto ed il comune di Monsampietro Morico per lo svolgimento , in via sperimentale e per tutto l'anno 2019, di servizi di polizia locale in forma congiunta ed occasionale, tra i quali, quelli di pattuglia sulle arterie stradali dei rispettivi Comuni mirati all'accertamento di violazione al C.d.S. con l'utilizzo di particolari strumentazioni già in dotazione ai vari servizi di Polizia Locale, al controllo del territorio e della viabilità, a garantire la presenza del personale di Polizia Locale nel caso di particolari manifestazioni locali che richi amino un grande numero di presenze.
- C. Di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa allegato al presente atto da utilizzare per regolare gli eventuali rapporti che intercorreranno, tra il Comune di Monte San Giusto ed il Comune di Monsampietro Morico.
- D. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Monte San Giusto .
- E. La responsabile del servizio personale di questo Comune è individuata quale responsabile del procedimento in oggetto anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990 e successive variazioni e provvederà a dare concreta esecuzione al presente atto.

### **Inoltre,**

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, per le motivazioni esposte in narrativa,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE il Comune di Monsampietro Morico ha gestito il servizio di Vigilanza, negli ultimi anni, con proprio dipendente in organico che, a far data del 16 Aprile 2018 è stato collocato a riposo per dimissioni volontarie;

CONSIDERATO CHE non sono presenti all'interno dell'Ente ulteriori risorse umane da poter utilizzare per garantire tale servizio.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare, con la massima urgenza, soluzioni temporanee così da poter limitare, almeno in parte, gli evidenti disagi organizzativi derivanti dalla sopra descritta condizione di criticità;

SI E', DUNQUE, RITENUTO opportuno sentire il vicino Comune di Monte San Giusto per verificare la possibilità di utilizzo congiunto, con carattere dell'occasionalità, del proprio Agente di Polizia Locale dipendente di quello stesso predetto Ente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso un Protocollo d'Intesa sottoscritto dai due Enti;

VISTI:

- l'art. 14 del C.C.N.L. sottoscritto il 22/01/2004, riguardante il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali prevede, tra l'altro, quanto segue: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati "...omissis"*;
- l'art. 17 del nuovo C.C.N.L., sottoscritto il 21/05/2018, sempre riguardante il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, ai commi 6 e 7 dispone: *"6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di Comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.*

VISTA la legge 30/12/2018 n.145 (legge di bilancio per l'anno 2019) il cui art.1, al comma 124, dispone:

*“ Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”;*

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La Legge quadro della Polizia Municipale n. 65 del 07.03.1986;
- Il C.C.N.L. vigente;

PRECISATO CHE i Comuni interessati hanno all'interno del loro territorio arterie stradali di rilevante traffico viabilistico e si trovano, quindi, nella necessità, in alcune situazioni, di effettuare i servizi di pattugliamento, controllo del territorio e della viabilità da svolgere, per evidente maggiore efficacia, con la presenza di più di una unità di personale, utilizzando le dotazioni tecnico-strumentali già in dotazione agli organi di polizia locale oggetto del presente Protocollo d'Intesa (Telelaser, Autovelox, autoveicoli di servizio, ecc.) anche in occasioni di manifestazioni civili e religiose;

PRECISATO CHE occorre provvedere a garantire la continuità del servizio di Polizia Municipale in attesa che si provveda ad una riorganizzazione generale dei servizi che tenga anche conto dell'obbligo per i piccoli comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali (D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010).

RITENUTO CHE il personale in servizio presso ciascuno degli Enti interessati potrà essere autorizzato a svolgere servizio presso l'altro Ente per servizi occasionali programmati dai responsabili nel limite delle ore ordinarie settimanali così come registrate dal rilevamento presenze dei rispettivi Enti, e che eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate.

PRECISATO, INOLTRE, CHE le ore occasionali lavorative espletate dal personale di Polizia Locale, dovranno essere equamente ripartite e si dovranno comunque compensare con le prestazioni professionali fra gli Enti interessati.

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione di modello di Protocollo d'Intesa che potrà regolare i rapporti tra le Amministrazioni ed il personale dipendente, il cui schema viene approvato con il presente atto;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n.165/2001, spetta agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre ai Responsabili di Settore spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il vigente "regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi";

VISTI i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e dell'azione amministrativa, resi dai funzionari responsabili dei servizi interessato ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dai responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. , in ordine alla regolarità tecnica, contabile e dell'azione amministrativa;

### **SI PROPONE**

- A. La premessa è parte integrante del presente provvedimento.
- B. Di autorizzare, per quanto in premessa esposto e motivato, la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra il comune di Monte San Giusto ed il comune di Monsampietro Morico per lo svolgimento , in via sperimentale e per tutto l'anno 2019, di servizi di polizia locale in forma congiunta ed occasionale, tra i quali, quelli di pattuglia sulle arterie stradali dei rispettivi Comuni mirati all'accertamento di violazione al C.d.S. con l'utilizzo di particolari strumentazioni già in dotazione ai vari servizi di Polizia Locale, al controllo del territorio e della viabilità, a garantire la presenza del personale di Polizia Locale nel caso di particolari manifestazioni locali che richiama un grande numero di presenze.
- C. Di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa allegato al presente atto da utilizzare per regolare gli eventuali rapporti che intercorreranno, tra il Comune di Monte San Giusto ed il Comune di Monsampietro Morico.
- D. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Monte San Giusto.

E. La responsabile del servizio personale di questo Comune è individuata quale responsabile del procedimento in oggetto anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990 e successive variazioni e provvederà a dare concreta esecuzione al presente atto.

**Inoltre,**

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, per le motivazioni esposte in narrativa,

**SI PROPONE**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000.

**PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA IL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO ED IL COMUNE DI  
MONSAMPIETRO MORICO PER LO SVOLGIMENTI DI SERVIZI DI  
POLIZIA LOCALE  
IN FORMA CONGIUNTA ED OCCASIONALE ANNO 2019**

L'anno duemiladicannove, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_,  
nella sede Municipale, in \_\_\_\_\_;

**TRA**

il Comune di Monte San Giusto, con sede in Monte San Giusto, Via Bonafede, n.28,  
C.F. e P.I. 00134550433, rappresentato da .....nella sua qualità  
di \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede citata;

**E**

il Comune di Monsampietro Morico, con sede in Monsampietro Morico, Via Umberto  
I, n.33, C.F. 81001450444 e P.I. 01206140442, rappresentato dall'avv. Romina  
Gualtieri nella sua qualità di Sindaco P.T. domiciliato per la carica presso la sede  
citata;

**VISTI i seguenti riferimenti normativi:**

- \_ Il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- \_ La Legge quadro della Polizia Municipale n. 65 del 07.03.1986;
- \_ Il C.C.N.L. vigente;

**PREMESSO che:**

- l'art. 14 del C.C.N.L. sottoscritto il 22/01/2004, riguardante il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali prevede, tra l'altro, quanto segue: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati "... omissis"*;
- l'art. 17 del nuovo C.C.N.L., sottoscritto il 21/05/2018, sempre riguardante il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, ai commi 6 e 7 dispone: "6.

*Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di Comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.*

- 7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14 del C.C.N.L. , sottoscritto il 22/01/2004”;
- il Sindaco del Comune di Francavilla d'Ete con nota Prot. 1848 del 26/04/2019 ad oggetto “Autorizzazione collaborazione temporanea ed occasionale al personale dipendente Polizia Locale art. 53 d.lgs 165/2001 e s.s.m.m. e Legge 65/86” per collaborazione con il Comando di Monte San Giusto senza oneri a carico dei rispettivi Comuni, ma con equa individuazione del monte ore effettivo da espletare nelle due realtà territoriali;
- l'unica dipendente interessata in pianta organica presso il Comune di Francavilla d'Ete, ha tra l'altro espresso la propria disponibilità all'espletamento collaborativo presso l'altro Ente;

PRECISATO CHE i Comuni interessati hanno all'interno del loro territorio arterie stradali di rilevante traffico viabilistico, quindi si trovano nella necessità, in alcune situazioni, di effettuare i servizi di pattugliamento, controllo del territorio e della viabilità, che possono risultare più efficacemente svolti con la presenza di più di una unità di personale, utilizzando le dotazioni tecnico-strumentali già in dotazione agli organi di polizia locale oggetto del presente Protocollo d'Intesa (Telelaser, Autovelox, autoveicoli di servizio, ecc.) anche in occasioni di manifestazioni civili e religiose;

DATO ATTO che il presente protocollo di intesa risulta a carattere generale e non definisce nello specifico il tempo di lavoro nei due Enti in quanto la collaborazione verrà programmata di volta in volta a seconda delle reciproche esigenze e con carattere occasionale;

**tutto quanto sopra premesso e considerato,**

## **LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – (Oggetto)**

1. il presente Protocollo di Intesa, individua a carattere generali le modalità di espletamento lavorativo del personale della Polizia Locale dei due Comuni: Monte San Giusto e Monsampietro Morico. Precisa tra l'altro l'eventuale utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Monsampietro Morico, ai sensi dell'art. 14 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004, riguardante il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, della prestazione lavorativa dell'agente di Polizia Locale, dipendente di ruolo del Comune di Monte San Giusto.
2. Il presente protocollo ha per oggetto la collaborazione per lo svolgimento , in via sperimentale e per tutto l'anno 2019, di servizi di polizia locale in forma congiunta ed occasionale, tra i quali, quelli di pattuglia sulle arterie stradali dei rispettivi Comuni mirati all'accertamento di violazione al C.d.S. con l'utilizzo di particolari strumentazioni già in dotazione ai vari servizi di Polizia Locale, al controllo del territorio e della viabilità, a garantire la presenza del personale di Polizia Locale nel caso di particolari manifestazioni locali che richiama un grande numero di presenze.

### **Art. 2 – (Durata)**

1. La durata del presente Protocollo d'Intesa è stabilita a valere dal c.m. sino a tutto l'anno salvo risoluzione consensuale anticipata oppure proroga o rinnovo sempre consensuale della stessa e con il consenso del personale dipendente.

### **Art. 3 (Articolazione dell'orario)**

1. La prestazione lavorativa che gli Agenti della Polizia Locale svolgeranno nel territorio dei due Comuni Monte San Giusto e Monsampietro Morico, sarà compensata di volta in volta, occasionalmente, a seconda delle esigenze dei rispettivi Enti con gestione e controllo diretto dal Comando di Monte San Giusto. L'articolazione degli orari di servizio in pattuglia mista con personale dei due enti dovrà essere comunque concordata e programmata settimanalmente secondo le esigenze comunicate dalle Amministrazioni Comunali.

### **Art. 4 – (Gestione del rapporto di lavoro ed utilizzo e scambio del personale e dei mezzi)**

1. Il personale in servizio presso ciascuno degli Enti interessati è autorizzato a svolgere servizio presso l'altro Ente per servizi occasionali programmati dai responsabili nel limite delle ore ordinarie settimanali così come registrate dal rilevamento presenze dei rispettivi Enti. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate. Le ore lavorative espletate, che dovranno essere equamente ripartite, si compenseranno con le prestazioni professionali fra gli Enti interessati.
2. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, saranno gestiti dai rispettivi Comuni di Francavilla d'Ete e Monte San Giusto in relazione al proprio personale dipendente;
3. Tutte le eventuali spese connesse a rimborsi chilometrici o buoni in relazione all'espletamento dell'attività lavorativa nell'uno o nell'altro territorio dovrà essere rimborsato da ciascun Ente richiedente a seguito di formale istanza da parte del personale di Polizia Locale interessato al servizio occasionale richiesto.

**Art. 5 – (Norma di chiusura)**

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si opera rinvio alle norme di legge, contrattuali e di regolamento vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

\_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO

\_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000:

**FAVOREVOLE**

Monsampietro Morico li, 08-07-2019

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Geom. Maurizio Luchetti

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000:

**FAVOREVOLE**

Monsampietro Morico li, 08-07-2019

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. \_\_259\_\_ Reg. Pubblicazioni

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data 21-12-2019, ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 05-01-2020.

Monsampietro Morico, li 21-12-019

**II RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE**  
F.to Fratolocchi Maria Grazia

---

**CERTIFICATO ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 08-07-019

( ) trascorsi 10 giorni dalla data suindicata di scadenza pubblicazione.  
( X ) in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA

---

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale

Monsampietro Morico li, 21-12-019

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa CAMASTRA SERAFINA